

febbraio
SESSIONE 1855

N.º 49-A

CAMERA DEI DEPUTATI

N.º 9.

SESSIONE 1857

Tornata del 9 gennaio 1857.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MELEGARI, FARINI, REZASCO, BERTOLDI, BUFFA,
BERTI, DEMARIA

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica
nella tornata del 6 febbraio 1856.

Riordinamento dell'Amministrazione Superiore
della Pubblica Istruzione.

Tornata del 28 aprile 1856.

SIGNORI,

La Giunta incaricata di esaminare la proposta di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione fu unanime nel riconoscere la necessità di provvedere con una nuova legge a questa parte dell'ufficio governativo, quantunque uno dei Commissari avesse mandato di proporre, e infatti proponesse di respingere quella presentatagli dal signor ministro. Perchè da un lato l'opinione generale rilevando continuamente, e forse accrescendo i difetti che l'esperienza ha fatto scorgere nella legge del 1848, e dall'altro i ministri confessandoli essi medesimi davanti al Parlamento, e tentando ripetutamente, benchè invano, di sostituire a quella altre leggi, hanno tolto ogni autorità ed efficacia agli ordinamenti che esistono, senza crearne de' nuovi. E nel tempo stesso i difetti che veramente vi sono, svolgendosi con sempre crescente rapidità nelle loro conseguenze, sono venute le cose a tal punto, che forsesarebbe men male se la pubblica istruzione fosse senza governo alcuno. La quale necessità di nuovi provvedimenti pubblicamente riconosciuta fin dal

ranno più tali quando colle successive leggi speciali sia dato compimento all'intero Codice. Non essere opportuno nè ragionevole respingere di netto il capitolo intero; per contrario doversi disputare sopra ciascun articolo, salvo a respingerli anche tutti l'uno dopo l'altro; e poichè certe quistioni gravissime non si sarebbero a ogni modo potuto evitare, essere più conveniente non allontanare l'occasione di trattarle.

Questa opinione vinse con cinque voti contro a due perché l'uno fra i commissari de' tre uffici che volevano abolire il primo capitolo, fin da principio aveva manifestato ch'egli era contrario a ciò, e che l'aveva anche formalmente dichiarato al proprio Ufficio.

Pertanto si mise mano all'esame del primo capitolo e subito, com'era naturale, ci si parò innanzi la quistione della libertà d'insegnamento.

Non è senza qualche utilità il considerare come una tale quistione sia sorta, ed abbia poi progredito in questo paese dove tutte le libertà trovano gli animi così apparecchiati a intenderle e a riceverle, tantoche l'economica che altrove fu lungamente combattuta e nella maggior parte degli Stati Europei non ha ancora potuto metter piede, qui fu accolta e largamente applicata quasi senza contrasto.

Nel 1848 mentre tutte le libertà prendevano vita, quella sola dell'insegnamento non aveva amici, o facevano. La parte liberale che si trovava finalmente avere in mano le redini, faceva, come accade, uso della sua nuova potenza tenendo bassa la parte che aveva lungamente tiranneggiato. Ma la libertà è generosa e logica: fra le sue tante applicazioni questa non poteva mancare a lungo senza destare desiderio di sé. Dopo due anni anche il libero insegnamento aveva qualche prudente amico: ben presto un ministro osava dire davanti alla Camera dei deputati ch'egli aveva fede in esso, e che bisognava pensare a dargli adito nel nostro paese, e poco dopo un suo collega doveva abbandonare il governo dell'istruzione pubblica perchè nemico, quantunque irresoluto, della libertà d'insegnamento. E già non pochi giornali la difendevano calorosamente, e se ne disputava in pubbliche adunanze. Nè però si creda che l'opinione pubblica fosse già sufficientemente apparecchiata a riceverla, e quello il momento di mandarla ad effetto, che anzi, a breve andare, un altro ministro lasciava il portafoglio dell'istruzione senza aver potuto fare nulla, appunto perchè non dubitava francamente proclamarla.

Dacchè le menti avevano cominciato ad agitarsi per la libertà dell'insegnamento, il Ministero dell'istruzione era come caduto in una assoluta impotenza. I ministri quasi si correvarono l'un dietro all'altro, ciascuno faceva le sue proposte, ma niuno aveva la consolazione di vederle, nonchè voltate in legge, nemmanco disputate in Parlamento. Colpa l'incertezza degli animi, ch'era pure un notevole progresso: non si osava ancora accettarla, ma già si temeva respingerla.

La legge del 4 ottobre 1848 non parla che d'insegnamento

4
(49-A)

pubblico, per essa il privato non esiste. Le larghezze concesse sin allora a quello del clero vi son chiamate privilegi, e veramente erano, poichè negate agli altri cittadini. Come privilegi bisognava abolirle, e lo furono da quella legge, la quale, pur concedendo franchigie agli insegnanti ufficiali, condusse a perfezione nel nostro paese il sistema dell'assoluto ingerimento governativo nell'instruzione.

La proposta di legge sull'insegnamento secondario presentata dal ministro Mameli, prima il 9 novembre 1849, poi di nuovo l'8 gennaio 1850, non ha nella relazione che la precede parola che si riferisca all'insegnamento privato, bensì ne tratta il titolo VIII della legge proposta, ma per assoggettarlo alle stesse norme che governano il pubblico. Secondo Particolto 107, vi si debbono persino seguire gli stessi programmi e adoperare i libri medesimi. Ma la relazione della Giunta su quella proposta di legge entra a trattarne largamente, pone le quistioni principali e le risolve senza esitanza. Dichiara esser libero ai privati l'aprire scuole o convitti purchè consti loro idoneità ed onestà: quella si prova col conseguimento de' gradi universitari, questa con una dichiarazione del Consiglio delegato. La scelta dei locali e dei libri è lasciata agli institutori, ed al Governo non è serbata che la podesta repressiva, quando o il locale sia contrario all'igiene ed alla sicurezza, o i libri e l'insegnamento avversino la buona morale. Ma il giudizio è attribuito alla Commissione permanente per le scuole secondarie, con appello al Governo, il quale pronuncierebbe la sua sentenza per mezzo di Decreto Reale, col previo avviso del Consiglio superiore. La legge proposta fu modificata secondo questi principii, banditore dei quali era lo stesso egregio uomo che due anni prima aveva promulgato la legge del 4 ottobre 1848, che era quasi complemento e corona del sistema ristrettivo. Tanto era già mutata la pubblica opinione! Ma quella proposta non fu mai messa all'ordine del giorno dalla Camera; passò il ministro, la proposta cadde e si tornò ad invocare da nuovi ministri nuove proposte.

Il 5 marzo 1852 un nostro egregio collega, allora ministro dell'istruzione, proponeva alla Camera una legge sull'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica. Non era luogo da trattarvi od applicarvi la libertà d'insegnamento, ma il ministro, dopo avere promesso che appena approvata quella legge, egli avrebbe introdotto di mano in mano le leggi speciali sulle varie parti dell'istruzione, concludeva così: *E fermo mio proponimento, o signori, di patrocinare dinanzi a voi, secondo i concetti sopraenunciati, in qualità di deputato e come ministro del Re, la libertà d'insegnamento, da cui ho fede debbano gli studi avere incremento, tranquillità le coscienze, la patria splendore.* La Commissione incaricata di esaminare quella legge, restringendosi meramente alle cose appartenenti alla medesima, nella sua relazione non disse verbo sopra di ciò. Ma quell'aperta dichiarazione aveva resi gli animi titubanti, appunto perchè s'avvedevano esser venuto il mo-

(49-A)

mento di metter piede nella nuova via. La Camera per un tacito consenso trovò sempre tutte l' altre leggi più importanti di questa; il giorno della sua discussione non veniva mai, finchè un'altra volta ancora passò il ministro e con esso la sua proposta.

Manifestavasi così il progresso continuo dell'opinione favorevole alla libertà d'insegnamento per queste medesime vittorie negative de' suoi avversari: l'opinione pochi anni addietro dominante già sfuggiva le battaglie aperte. Ma intanto il Potere esecutivo era vinto; non avrebbe potuto d'allora in poi presentare una legge in cui quella libertà fosse apertamente negata, né gli rimaneva in questo che il nobile ufficio di precedere la Nazione nella via delle riforme.

Finalmente il 6 marzo 1854, il ministro Cibrario presentò un Codice compiuto sulla pubblica istruzione che comprendeva l'amministrazione superiore e tutti i vari rami dell'insegnamento. Ogni parte di esso era informata dai principii di libertà: ammessi gl'insegnamenti liberi nell'università; lasciata facoltà agli studenti di regolare a lor modo il corso de' proprii studi, purchè subissero gli esami stabiliti; le Commissioni per gli esami formate parte di professori, parte d'insegnanti liberi; permesso a chiunque abbia compiuto i 25 anni aprire scuole e convitti per l'insegnamento secondario, purchè abbia ottenuto almeno il certificato di licenza in un ginnasio dello Stato; l'insegnamento sia dato in conformità dei programmi da lui pubblicati e la scuola aperta in ogni tempo all'inspezione di chi fosse a ciò deputato dal ministro; libero, infine, ai cittadini di anni 24, i quali in apposito esame abbiano ottenuto la patente di idoneità, tenere scuola d'insegnamento elementare. A tutte queste concessioni erano contrapposti temperamenti non lievi, che lasciavano all'insegnamento ufficiale una supremazia sicura, ed alle podesta governative un efficace ingermanimento sulle scuole private: i germi della libertà erano seminati in tutta la legge, e abbandonatone il progressivo svolgimento alla loro virtù intrinseca. Ma neppure questa legge ebbe l'onore della pubblica discussione; anzi, benchè una Giunta se ne occupasse lungamente, non ne fu fatta relazione alla Camera. Provenne ciò dalla sua mole soverchia, poichè formava un codice intiero, o dai principii di libertà che tentava introdurre? Forse l'una cosa e l'altra le nocque egualmente.

Dopo tanti inutili tentativi, tuttavia freschi nella nostra memoria, ci era impossibile non sentire tutta la gravità del nostro incarico. Nella Commissione non fu messa a partito la libertà d'insegnamento, e i risultati delle nostre discussioni ne faranno aperta prova; ma dal complesso di queste ultime appariva chiaramente che dei sette commissari due erano avversi a quella, non per principio, bensì per opportunità, e non sarebbero stati alieni dell'ammetterla nell'istruzione superiore; gli altri cinque se ne professavano amici, benchè con diversi temperamenti così ne' principii come nell'applicazione.

E i più stringeva ugualmente da un lato la riconosciuta necessità di mandare innanzi la legge, dall'altro il desiderio di non pregiudicare a quel principio.

Alcuno dei commissari avrebbe voluto che tolta occasione dal capitolo primo il quale in parecchi articoli definisce le questioni più importanti dell'insegnamento privato, si risolvesse ricisamente la gran lite, e proponeva altri articoli da surrogare ai medesimi ristringendo a quella sola della moralità le guarentigie da domandarsi agli insegnanti privati, concedendo ai loro alunni l'adito agli esami così per entrare negli istituti pubblici come per conseguire i gradi accademici, e non lasciando al Governo che facoltà meramente repressive, salva la vigilanza in tutto ciò che si riferisce al buon costume, all'igiene, alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico. Egli notava che ammettendo il capitolo primo come ci era proposto, la quistione della libertà d'insegnamento era risolta contro a quest'ultima, perché vi è riconfermata tutta la presente legislazione restrittiva, la quale non solo vuole per maestri privati i certificati d'idoneità e moralità, ma impone loro i programmi e i libri di testo, dà al ministro o alle podestà dal medesimo dipendenti la facoltà di permettere o interdire ad essi l'insegnamento, e vieta l'accesso agli esami agli alunni degli istituti che non si assoggettano a queste condizioni: avvertiva il sommo pericolo di lasciare al Governo un così diretto e straordinario ingerimento sopra tutta l'istruzione e l'educazione dello Stato, le quali, quando venissero così incatenate e imbavagliate alle mani d'un ministro retrivo, potrebbero di leggeri esser volte a perdizione della libertà.

Uno solo degli altri commissari s'accostava ad esso; due ne impugnavano le proposte perché avversi alla libertà d'insegnamento fuorché nel superiore, i rimanenti credevano doversi in ciò tenere davanti agli occhi altre gravi considerazioni. Pareva loro in primo luogo che fosse da abbandonare la via battuta fin qui per promuovere quella libertà: l'aver posto sempre a fronte la libertà intiera, indefinita, e l'antico monopolio, essere stato cagione che in un paese come il nostro sommamente predominato dal senno pratico, i più fossero restii e diffidenti a tali subite e radicali mutazioni; doversi ripigliare la via alquanto più indietro contentandosi di domandar solo quel poco che è possibile ottenere, colla fiducia che quando questa poca libertà avrà fatto la sua prova, quel medesimo senno pratico aiuterà a spalancarle le porte; potere come privati amare e desiderare l'intiera libertà d'insegnamento, ma dovere come uomini politici por mente all'opinione pubblica, la quale non si vuol vincere ma convincere, ed anzi quanto più ci sta a cuore il trionfo della prima, tanto più dover essere temperati nel promuoverla. Aggiungevano non essere questa legge il luogo opportuno da definire una tal quistione, perché o bisognerebbe entrare ne' particolari, determinare le condizioni e i limiti di tale libertà, e questo ci obbligherebbe a introdurre nella presente legge le intiere

leggi speciali, e quindi allargare il concetto di quella, farne un codice compiuto, cioè non far nulla per voler troppo; ovvero si starebbe contenti a proclamare solamente il principio, e questo sarebbe pericoloso perchè le quistioni difficili e delicate come è questa, si vogliono sempre trattare col riscontro delle applicazioni pratiche, senza di che niuno può veramente sapere quanto conceda e quanto neghi col proprio voto; pertanto essere più spedito e più savio rimandare quella quistione alle leggi speciali, dove ognuno potrà misurandone gli effetti immediati, deliberare con perfetta coscienza se e come e quanta libertà debba ammettere nell'insegnamento; a questo non potrebbe opporsi più amico del vero e del giusto, in questo si avrebbe consenziente anche il ministro il quale nella relazione premessa a questa stessa legge, diceva al Senato, *che le gravi e spinose disquisizioni della libertà che possa concedersi nei vari rami dell'insegnamento avranno sede opportuna quando si discutano le leggi speciali che dovranno provvedere all'ordinamento di ciascuno di essi.*

Ma intanto avranno a essere non solo tollerate, bensì anche confermate con un nuovo voto tutte le disposizioni ristrettive delle nostre leggi presenti, come senza dubbio accadrebbe approvando il primo capitolo quale ci è proposto? Questa obiezione giusta ed irrefutabile imponeva alla Giunta l'obbligo di recare ad esso alcune modificazioni, per le quali la quistione rimanesse salva fino alle promesse leggi speciali. A tal uopo parve necessario formulare gli articoli che si riferiscono all'insegnamento privato e a quello secondario de' collegi vescovili per guisa che la temporaneità delle leggi sopra ciò vi-genti non solo apparisse naturalmente dalla riserva di provvedere per queste materie nelle leggi speciali, ma fosse anche espressamente dichiarata.

La Commissione non dissimula, che combinando queste disposizioni colla seconda parte dell'articolo 1°, nel quale è detto che il ministro *sopraeiglia la privata istruzione a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni, e delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico*, ne seguita che i futuri provvedimenti daranno o poco o molto pur qualche adito alla libertà d'insegnamento. Ben picciola cosa! esclameranno gli amici di questa, ed hanno ragione; ma rispondiamo che forse agli avversari della medesima parrà ancora soverchia.

Così non neghiamo che lo innestare nelle leggi qualche promessa di leggi future, a prima giunta suole avere aspetto di cosa affatto superflua; perchè la mancanza di tale promessa non scema, e il farla non cresce nè gli incitamenti al legislatore, nè le ragioni intrinseche di provvedere quando che sia nel modo desiderato. Il che è vero, parlando per via di logica, ma nella pratica il più delle volte non lo è: perchè, specialmente nelle quistioni difficili e pericolose, per lo più queste dichiarazioni, queste promesse sono il primo passo necessario a rompere le incertezze, e traggono a breve andare alla risoluzione di quelle.

(49-A)

Le varie deliberazioni che sono venuto esponendo, obbligarono la Giunta a mutare l'ordine di tutti gli articoli del primo capitolo, e d'alcuni anche la sostanza. Essa confida aver fatto l'era di conciliazione profferendo a favore della libertà d'insegnamento pure una timida parola che anche ai suoi avversari, lo speriamo, parrà tollerabile, e lasciando nel tempo stesso ai suoi amici il campo da trattarla intiera nelle leggi speciali.

Risolta questa difficoltà, tutte le altre ci parvero e dovevano essere assai minori. Perche le differenze inconciliabili sono sempre nei principii fondamentali; laddove le questioni meramente amministrative trovano sempre gli animi più facilmente arrendevoli da tutte le parti. E tali erano quelle che ci restavano a trattare, intorno alle quali basteranno pochi cenni.

La prima è la più importante di queste si riferisce al Consiglio superiore. Proposero alcuni che questo fosse diviso in tre sezioni, secondo le tre parti dell'insegnamento, e ciascuna avesse per presidente un Ispettore generale, e suo proprio segretario; parendo loro che per questa guisa sarebbero più accuratamente trattate le cose, che di ciascuna parte dell'istruzione si occuperebbe chi propriamente la rappresenta nel Consiglio, e si sfuggirebbe al pericolo di vedere uno o due uomini pigliare assoluta prevalenza sopra tutti i colleghi. Altri ancora proponeva che non vi fossero consiglieri straordinari, altriche l'ufficio dei consiglieri fosse gratuito. Taluno domandava che del Consiglio superiore, anche riunito in adunanza generale, non fosse presidente il Ministro, perchè, dove si fosse trattato di giudicare la condotta di qualche professore, il Ministro si troverebbe essere a un tempo accusatore e giudice; ed anche perchè presiedendo necessariamente partecipa agli errori in cui per avventura il Consiglio potesse cadere, il che gli scemerebbe dignità e gli torrebbe il mezzo di potervi liberamente riparare.

Si rispondeva dall'altra parte essere carattere particolare di questa legge il rafforzare in ogni cosa l'autorità del ministro per ch'egli sia veramente e giustamente sindacabile; togli la presidenza essere il medesimo che sottrarre il Consiglio alla sua direzione ed avviarlo ad una indipendenza di fatto poco diversa negli effetti da quella che ora possiede in diritto; tendere allo stesso fine la partizione di quello in tre sezioni distinte con presidenti e segretari propri, perchè se già gli verrebbe meno l'autorità togliendogli solo la presidenza e pur lasciando un Consiglio unico, molto più gli fugirebbe di mano ove questo fosse costituito in tre corpi corredati ciascuno di tutto ciò che conferisce a dar loro vita propria e particolare. Se la proposta non è fatta con questo fine, si lasci che la partizione sia fatta, occorrendo, dal regolamento non sancita dalla legge, non essendo dubbio che per rendere più facile è spedita la trattazione degli affari, il Consiglio si dividerà di per sè in tante Giunte quante sono le

specie di quelli che per solito egli dovrà trattare. Senza poi tener conto della lentezza che questa obbligatoria tripartizione cagionerebbe in ogni caso, e della natura mista che hanno il più delle volte gli affari dell'istruzione pubblica, specialmente nell'insegnamento secondario e superiore. Con argomenti della stessa natura si combatteva la proposta di rendere gratuito l'ufficio di consigliere e di togliere i consiglieri straordinari, le quali cose avrebbero indubbiamente conferito a rafforzare il Consiglio contro il ministro; quando invece è mestieri procacciare il contrario. Infine, perchè si fa questa legge? Perchè è da più anni costantemente domandata, se non per togliere quei ritegni, e rompere quella specie d'incantesimo che han tenuto immobili le braccia di tutti i ministri finqui, e impedito di fare a chi fare voleva, e fornito scusa a chi non voleva? O si crede veramente che questo sia un male da mettervi riparo, e non si faccia la legge per modo che presto ci riconduca agli stessi mali; o non si crede, e il meglio è di non farne alcuna.

Quattro voci contro a tre vollero diviso il Consiglio superiore in tre sezioni; ma tenendo conto delle gravi obbiezioni della minoranza, alcuno si accostò ad ingrossarla nelle altre parti della quistione, e fu conservata al ministro la presidenza dell'intero Consiglio, né si assegnarono alle sezioni presidenti e segretari fissi. Così per avventura la tripartizione del Consiglio potrà colla divisione del lavoro rendere più sollecita la spedizione degli affari, senzachè per questo vengano a costituirsi corpi separati ed indipendenti con propria rappresentanza e propri impiegati.

Non debbo pretermettere che uno degli uffici avrebbe desiderato che a formare il Consiglio superiore contribuissero e la Magistratura e tutti i grandi Corpi dello Stato, e che i Consiglieri straordinari fossero il doppio degli ordinari, ma la Commissione non credette potersi accostare a questa opinione perchè il Consiglio avrebbe raccolto in sé troppi elementi disparati tra loro e disformi dallo scopo per cui è istituito, e il suo soverchio numero, quasi di piccolo Parlamento, sarebbe stato anzichè aiuto, impedimento all'amministrazione.

Con poca contraddizione benchè con non maggior numero di voci, la Giunta stabilì che le deputazioni provinciali avessero ingerenza solamente nell'insegnamento elementare, privandole di quella che la proposta del Ministro dava loro anche sopra il secondario. Parve ai più che in questo la legge del 4 ottobre 1848 avesse fatto buona prova e fosse pure confortata da validi argomenti. Perchè solamente all'elementare, per cui si richiede una minuta cognizione delle cose locali, può tornare utile l'opera di queste deputazioni provinciali composte in parte di persone native del luogo e pratiche delle sue condizioni particolari, laddove nuocerebbe al secondario che essendo scala all'insegnamento superiore domanda

(49-A)

maggiori unità nell'indirizzo e nel reggimento, e cognizioni più varie ed attinenti non solo all'utile particolare della provincia, ma anche a quello generale dello Stato.

Così non pareva alla pluralità dei commissari che fosse utile al buono e fermo governo degli studi il distribuire in due persone (il provveditore e l'inspettore) l'autorità sulla instruzione delle provincie. Il provveditore è troppo male retribuito da poter occuparsi assiduamente del proprio ufficio ed ottenere col fatto quella preminenza sulle podestà scolastiche provinciali, che per legge gli è conferita in diritto; l'inspettore non può efficacemente operare avendo sopra di sé un'altra podestà che né lo lascia interamente libero, né vale a tenerlo interamente sottoposto. Aggiungi che le facoltà dell'uno e dell'altro soventi appaiono le stesse. Essa pertanto avrebbe voluto abolire gl'inspettori e lasciare i soli provveditori, i quali avessero pensi la sorveglianza di tutta l'instruzione della provincia, ma si occupassero specialmente della secondaria, provvedendo le depurazioni provinciali più direttamente all'elementare. L'ufficio di provveditore sarebbe stato allora dichiarato incompatibile con qualsivoglia altro ufficio pubblico, e la sua retribuzione talmente accresciuta da renderlo autorevole e rispettato. Si sarebbero stabilite quattro classi di provveditori con stipendi diversi da L. 1.500 a 3.000, e al sovraccarico di spesa che per ciò avrebbe avuto lo Stato si sarebbe più che sufficientemente provveduto facendo versare dalle provincie nell'erario pubblico quelle stesse somme che ora spendono per gl'inspettori. Senonchè avendone prima conferito col signor ministro parve che fossero tali, a suo avviso, le difficoltà nel mandare ad effetto questa innovazione, che la Giunta stimò conveniente smetterne il pensiero. Ma nel tempo stesso fu di parere che, quantunque potesse talvolta per eccezione essere utile il conferire l'ufficio di provveditore agli intendenti provinciali (di che rimane sempre la facoltà al Ministro), non potesse tornare gioevole all'incremento dell'istruzione pubblica il farne una regola generale. La parte amministrativa a poco a poco piglierebbe il campo per modo, che la scolastica ne resterebbe affatto negletta.

La Commissione non credette giusto né opportuno pareggiare nelle franchigie i professori delle scuole secondarie e magistrali a quelli dell'insegnamento superiore, ma volle che avessero compiuto il triennio prima di essere posti sotto la salvaguardia del Consiglio.

Finalmente interpretando l'intendimento che per avventura aveva indotto il Senato a stabilire temporaneamente de' Consigli universitari, ci parve più spediente far sì che le cose entrassero fin d'ora nella loro via naturale, assegnandone le attribuzioni accademiche ai Consigli delle facoltà, e le amministrative al rettore dell'Università.

Tali, o signori, sono le quistioni più importanti e tali le deliberazioni della Giunta nell'esame di questa legge. Sarebbe

(49-A)

inutile rendervi conto delle minori che furono cagione di mutamenti più o meno gravi in molti articoli della medesima; perchè quei mutamenti il più delle volte sono tali che si spiegano da se stessi, e gli altri saranno di leggieri chiariti meglio dalla discussione che se ne farà nella Camera.

SIGNORI,

Non sfuggirà alla vostra sagacia che questa legge rafforza di molto l'autorità del ministro, ed in alcune parti gli conferisce poteri che forse a taluno sembreranno esorbitanti; ma speriamo converrete con noi, che tanto più era necessario di farlo quanto era maggiore il desiderio di aprire alcun poco la porta alla libertà d'insegnamento; perchè questa non si può ragionevolmente avere che a prezzo d'un fermo e vigoroso indirizzo nell'insegnamento ufficiale.

BUFFA Relatore

PROGETTO DEL MINISTERO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Ministro governa e sopravveglia la pubblica istruzione e ne promuove l'incremento.

Da lui dipendono le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, e tutte le autorità preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge.

Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari che dipendono dal ministro di guerra e di marina.

Art. 2.

Le scuole e gli istituti dipendenti dal Ministro della pubblica istruzione appartengono ad uno dei tre rami, in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore.

L'*elementare* che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'educazione dell'infanzia e della fanciullezza; e le scuole elementari per gli adulti.

Il *secondario* ha due diramazioni, una di studi classici e Paltria di studi speciali o tecnici, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di erudire i giovani negli studi classici e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studi universitari; la seconda comprende le scuole le quali preparano agli studi tecnici e speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

Il *superiore* abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine d'indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza.

Gia scuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari.

La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione morale, salvo, riguardo agli accattolici, il provvedere con leggi speciali.

Art. 5.

Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle Province, dei Comuni.

Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati o mantenuti stabilmente, in tutto od in parte, da congregazioni, da opere pie, ovvero da particolari, a favore di qualche città o terra.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il ministro governa la pubblica istruzione e sopravveglia la privata a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato, e dell'ordine pubblico.

L'insegnamento è o pubblico, o privato.

Il Ministro della pubblica istruzione governa il ministro e ne promuove l'incremento; sopravveglia il genito a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Art. 2.

L'insegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario, superiore.

Art. 3.

In determinare quali siano le scuole pubbliche e quali le private si offriranno intanto le disposizioni legislative in vigore.

Art. 2.

Appartengono all'istruzione pubblica gli istituti e le scuole create o stabilmente mantenute in tutto od in parte dal pubblico erario, dalle amministrazioni provinciali o comunitarie, da congregazioni, da opere pie, da fondazioni particolari, poste sotto la tutela di amministrazioni pubbliche.

Art. 5.

Dipendono dal ministro gli istituti e le scuole pubbliche d'istruzione e di educazione, e tutte le podestà preposte alla direzione ed inspezione de medesimi nell'ordine statuito in questa legge.

Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari, e quelle di nautica dipendenti dal ministro di guerra e marina.

Art. 6.

Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le diretrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle podestà che reggono la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei. Dovranno per ciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, salvo il disposto dell'articolo 3, per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette.

Art. 7.

Spetta unicamente alle podestà delle leggi preposte alla pubblica istruzione, di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei dottori delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Appartengono all'istruzione privata gli istituti e le scuole, dove uno o più cittadini, senza pubblico mandato e senza stabile dotazione di alcuno dei corpi morali riferiti nell'articolo precedente, si danno all'istruzione ed all'educazione.

Art. 9.

Le leggi speciali che provvederanno alla istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi, sotto' essa la vigilanza del Governo.

Art. 10.

Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d'istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ~~ed ai regolamenti~~ in vigore.

Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo ~~degli~~ inspectori o di altre persone da lui delegate; e, qualora i direttori di quelli istituti riusino di conformarsi, di fatto non si conformino a quelle leggi ~~ed a quei~~ regolamenti, potrà ordinarne il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio Superiore, udite le difese del direttore incolpato.

I de' fusi uffiziali

Non pertanto i cittadini, i quali faranno constare di aver i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici istituti d'istruzione secondaria ed elementare, dovranno d'ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale.

suo decreto ordina il chiudimento delle scuole o degli istituti medesimi, previo il conforme avviso del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, sentito il direttore incolpato, nelle sue difese.

Può tuttavia il Ministro di sua autorità sospendere frattanto il direttore dall'esercizio delle sue funzioni, ed anche la scuola od istituto, ove l'urgenza del caso lo richieda, a riparo di scandali o di gravi disordini.

Art. 7.

I seminari ed i collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

Fino all'emissione delle leggi speciali sull'insegnamento secondario, gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, se non alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I collegi o seminari vescovili, che si uniformano alle discipline vigenti per la pubblica istruzione, sono sottoposti alla vigilanza di cui nell'articolo 5.^o

I collegi o seminari vescovili, che non s'uniformano alle suddette discipline, vanno tuttavia soggetti alla vigilanza generale del Governo.

Art. 8.

Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i Direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle autorità che reggono la pubblica istruzione, quando siano riconosciuti idonei; dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, salvo il disposto dell'art. 4, per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni sudette.

Art. 9.

Spetta unicamente alle autorità dalle leggi preposte alla pubblica istruzione, di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi ed alla scelta ed approvazione dei professori, dei membri delle Facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento, saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa.

+ frattutto

Judicio il
parroco nel
Consiglio
emanare immediatamente in conformità dell'
ultimo precedente.

Art. 9.

Nulla innovandosi intorno a seminari per ciò che s'attiene all'educazione ecclesiastica, gli istituti vescovili ove si dispensa l'insegnamento secondario, continueranno pur essi fino alla promulgazione delle predette leggi a governarsi secondo le leggi ed i regolamenti veglianti.

Art. 9^o

Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsiasi religione denominazione, i quali non fanno eccezione per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e di istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione.

Quindi ogni istituto stabilito andrà soggetto alla rigua-
danza governativa.

Art. 10.

Le leggi speciali ed i regolamenti relativi alle diverse parti dell'insegnamento determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa.

Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi par-
renti.

Art. 10^o

Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione religiosa. Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi all'insegnamento pubblico si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione e istruzione religiosa degli alunni cattolici.

Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti.

CAPO II.

~~§ 1. — Delle Autorità preposte alla pubblica istruzione.~~

Art. 10.

È istituito un Consiglio Superiore di pubblica istruzione, di cui il Ministro è presidente.

Sono addetti al Ministero dell'istruzione pubblica, un Consiglio universitario, un Ispettore generale delle scuole secondarie, un Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

Nei capo-luoghi di provincia risiede una Deputazione provinciale per le scuole, un regio Provveditore agli studi, un Ispettore provinciale per le scuole elementari.

Vi sarà pure un Provveditore mandamentale per uno o più mandamenti.

Al suo posto si disegnino del Ministro due Ispettori delle scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica e l'altro per la parte letteraria.

Art. 11.

Sono soppressi il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, e le cariche di Ispettore e di Consultore nelle Università, di vice-ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e di Ispettore per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848.

~~§ 2. — Del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.~~

Art. 12.

Il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, di cui all'articolo 10, è composto di quindici membri, nominati dal Re, dieci dei quali sono ordinari e cinque straordinari.

Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle Scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle Facoltà universitarie, i Presidi emeriti dei Collegi nazionali dopo dieci anni di esercizio e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servigi resi alla pubblica istruzione, o per morale autorità.

I tre rami dell'insegnamento vi debbono essere, per quanto è possibile, rappresentati.

Art. 13.

I membri del Consiglio Superiore sono rinnovati per quinto in ogni anno, per modo che ne scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

CAPO II.

~~§ 1. — Delle podestà preposte alla pubblica istruzione.~~

Art. 11.

È instituito, sotto la presidenza del ministro, un Consiglio superiore di pubblica istruzione, *distinto in tre sezioni corrispondenti alle tre parti dell'insegnamento.*

Sono applicati al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore *per l'insegnamento superiore*, un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari.

Alle scuole tecniche provvederà il ministro con ispezione speciale.

Nei capo-luoghi delle province risiederà una deputazione provinciale per le scuole elementari, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari.

Ogni mandamento, o più mandamenti insieme avranno un provveditore mandamentale.

194

I legale,

Trasportato fra le disposizioni transitorie.~~§ 2. — Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.~~

Art. 12.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri *eletti dal Re*, dieci ordinari, e cinque *I de' quali dieci sono straordinari.*

Essi sono scelti fra gli uomini chiamati per merito scientifico o letterario, o per servigi resi alla pubblica o privata istruzione.

Tre consiglieri ordinari sono nominati dal Re, e di questi due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione.

Cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una lista proposta da ciascuna delle cinque facoltà dell'Università di Torino.

Art. 13.

Dei consiglieri la quinta parte è rinnovata ogni anno, per modo che regolarmente due ordinari ed uno straordinario escano d'ufficio.

Nei quattro primi anni dopo quello della prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte: successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Art. 14.

Il vice-presidente è annualmente nominato dal Re fra i membri del Consiglio.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, il consigliere anziano ne fa le veci.

Un ufficiale del Ministero di Pubblica Istruzione fa presso l'istesso Consiglio le funzioni di segretario.

In la validità delle deliberazioni si miliou la presenza di otto Consiglieri.

Art. 15.

Ogni volta il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle sedute il Consultore universitario, e gli Ispettori generali i quali però non votano.

Possono pure essere chiamati ad intervenire alle sedute del Consiglio, e vi hanno voto, i Presidi delle Facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria Facoltà.

Art. 16.

Possono intervenire alle sedute quelle persone il cui avviso è dal Consiglio o dal Ministro creduto utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio prepara i progetti di legge, de' decreti e dei regolamenti concernenti la pubblica istruzione, quando ne sia dal Ministro richiesto.

Art. 18.

Esamina ed approva i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento, ed i programmi degli studi.

Art. 19.

Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti, o di nuovo istituite nelle Università del Regno.

Art. 20.

Il Consiglio dà il suo parere:

- 1.º Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l'applicazione delle leggi;
- 2.º Sui dubbi di competenza tra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione;
- 3.º Sul chiudimento di scuole e di convitti privati, secondo il disposto dall'art. 6;
- 4.º Sui regolamenti degli esami di concorso, sulla institu-

Nei quattro primi anni dopo quello della prima elezione, i tre consiglieri che dovranno uscire annualmente saranno designati per sorte; successivamente usciranno i tre più anziani d'uffizio.

Gli usciti possono essere rieletti.

Art. 14.

Il vice-presidente è annualmente eletto dal Re fra i componenti il Consiglio.

In mancanza del presidente e del vicepresidente il consigliere più anziano ne fa le veci.

Un ufficiale del Ministero di Pubblica Istruzione esercita nel Consiglio l'ufficio di segretario.

Le deliberazioni vanno sempre a nome dell'intero Consiglio.

Art. 13.

Ogni volta che il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il Consultore e gli Ispettori generali, ma senza voto.

Similmente possono intervenirvi chiamati, e con voto, i presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi, o nei programmi della propria facoltà.

Art. 16.

Il Ministro od il Consiglio possono ~~intreccio~~ chiamare alle adunanze quelle persone il cui avviso reputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero de' voti del Consiglio.

Art. 17.

Richiesto dal Ministro, il Consiglio compone ed esamina le proposte di leggi, decreti e regolamenti relativi alla pubblica istruzione; e dà il suo parere in qualsiasi altra materia sopra l'insegnamento e l'amministrazione.

Art. 18.

Identico al qui contro.

Art. 19.

Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del Regno.

Art. 20.

Il Consiglio dà il suo parere:

- 1.º Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l'applicazione delle leggi della pubblica istruzione;
- 2.º Sui conflitti di competenza tra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione;
- 3.º Sul chiudimento di scuole e d'istituti privati secondo il disposto dell'art. 8;
- 4.º Sui regolamenti degli esami di concorso, sulla institu-

zione di nuove cattedre, di collegi, di convitti e su tutto quanto riguarda l'ordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

Per gli oggetti contemplati nel precedente numero 4, come per gli altri di cui nell'art. 18, può il Consiglio chiedere l'avviso dei corpi scientifici, o di persone di speciale capacità ed istituire apposite Commissioni.

Art. 21.

Emette pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali, ove siano tali da poter meritare la destituzione o la sospensione oltre due mesi.

Questa disposizione è applicabile anche ai direttori, professori e maestri che abbiano compiuto il triennio a mente dell'art. 16 della legge 4 ottobre 1848.

Gli imputati sono sempre sentiti nelle loro difese.

Art. 22.

Il Consiglio, quando ne sia dal Ministro richiesto, dà il suo avviso sulle domande per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, per dispense da questi e dal pagamento dei relativi depositi, o per restituzione de' medesimi per qualsiasi altra questione relativa all'insegnamento ed all'amministrazione.

Art. 23.

Può il Consiglio, di propria iniziativa, proporre al Ministro quei provvedimenti che stima utili all'incremento ed al buon indirizzo degli studi.

Art. 24.

Il Consiglio pronuncia sui mancamenti e sulle colpe imputate a professori delle scuole universitarie, quando essi siano tali da poter dar luogo a destituzione o sospensione, sentito l'inculpato nelle sue difese.

Saranno con legge determinati i mancamenti e le colpe, per cui possa farsi luogo alle pene anzidette, e gli effetti delle medesime.

Art. 25.

Può tuttavia il Ministro sospendere, di sua autorità, un professore universitario nei casi d'urgenza o di riparo di grave scandalo, dandone al più presto ufficiale avviso al Consiglio Superiore per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 26.

Il Consiglio conosce in via d'appello della esclusione o della sospensione dai corsi o dalle scuole, che venga pronunciata contro gli studenti delle Università e delle classi d'istruzione secondaria o magistrale.

zione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l'ordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

Per gli oggetti compresi nel precedente numero 1, e per gli altri dell'art. 18, può il Consiglio chiedere l'avviso dei Corpi scientifici, o d'uomini di speciale dottrina, ed istituire apposite Commissioni.

I 3.

Art. 21.

Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali che abbiano compiuto il triennio; se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due mesi.

Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese, ~~sentimento di iniquità n'esso scelti.~~

~~Seppresso:~~

Art. 22.

Può il Consiglio, di proprio moto, proporre al Ministro quei provvedimenti che stima utili all'incremento ed al buon indirizzo degli studi.

Art. 23.

Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori aggregati, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dell'inculpato, ~~come nello articolo 21.~~

Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe punibili colpe penne anzidette, e determinati gli effetti delle medesime.

Art. 24.

Può tuttavia il Ministro, nei casi d'urgenza, o per riparare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore universitario, dandone ufficiale avviso al più presto al Consiglio superiore per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 25.

Il Consiglio conosce in via d'appello della esclusione e della interdizione temporaria dai corsi degli studi, pronunciata contro gli studenti delle università e delle scuole secondarie e magistrali.

I rim a provvedimenti
di emanare
mentre dal
Consiglio superiore
in conformità dell'
articolo precedente.

Art. 27.

Alla scadenza d'ogni triennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo della Pubblica Istruzione colle osservazioni e proposte, alle quali possono quelle dare luogo.

A questo scopo sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori, dei Rettori delle Università, delle Deputazioni provinciali e dei Presidi e Direttori degli studi nei Collegi.

~~§ 5. — Del Consultore Universitario.~~

Art. 28.

Il Consultore universitario, addetto al Ministero della Pubblica Istruzione, è nominato dal Re, e scelto fra i professori emeriti ed i dotti aggregati alla Facoltà di leggi.

Art. 29.

Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, di dispense da questi e dal pagamento dei relativi depositi, o di restituzione dei medesimi; ed in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 30.

Porta, d'ordine del Ministro, dinanzi al Consiglio Superiore, le accuse contro i professori delle scuole universitarie per i mancamenti e per le colpe che possono essere punibili colla destituzione o colla sospensione; e sostiene nel giudizio le parti del Pubblico Ministero.

Art. 31.

Fa pure le parti del Pubblico Ministero nelle cause introdotte in appello dinanzi al Consiglio Superiore, dagli studenti contro ai quali venga pronunciata la pena di esclusione o di sospensione dalle scuole.

Art. 32.

Reca a notizia del Ministro le violazioni delle leggi e delle discipline delle Università.

Art. 33.

Sulla proposta del Ministro, può essere nominato con decreto reale un vice-consutore che sia addottorato nella Facoltà di leggi, per coadiuvare il Consultore e per supplirne le veci in caso di assenza o di altro impedimento.

~~§ 4. — Degli Ispettori Generali.~~

Art. 34.

Gli Ispettori generali sono nominati dal Re.

*Per delegazione ufficiale del Ministro, riferisce al Consiglio Superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie o i dotti aggregati possono rendersi punitivi della sospensione o della deposizione.
Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incalzanti vi intervengono per effettuare uditi nelle loro difese.*

(Art. 30).

Farà udito nel Consiglio Superiore sui ricorsi introdotti contro ad esso dagli studenti contro ai quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o l'interruzione temporanea dalle scuole.

Art. 26.

Allo spirare d'ogni triennio il Consiglio superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti.

A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori, delle podestà universitarie, delle deputazioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei collegi.

La relazione sarà fatta di pubblica ragione.

~~§ 5. — Del Consultore.~~

Art. 27.

Il consultore è eletto dal Re.

Art. 28.

Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da questi e dal pagamento dei relativi depositi, o di restituzione dei medesimi; ed in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 29.

Esponde al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i professori delle facoltà e delle scuole universitarie per i mancamenti e le colpe punibili colla deposizione o colla sospensione; e sostiene nel giudizio le parti del Pubblico Ministero.

Art. 30.

Fa pure le parti del Pubblico Ministero nelle cause introdotte in appello dinanzi al Consiglio superiore, dagli studenti contro ai quali sia stata pronunciata la pena di esclusione o d'interdizione temporaria dalle scuole.

Art. 31.

Rappresenta al Ministro le violazioni delle leggi e delle discipline delle Università.

Soppresso.

§ 4. — Degli ispettori generali.

Art. 32.

Gli ispettori generali sono eletti dal Re.

Art. 55.

~~Essi invigilano, ciascuno nel ramo cui è addetto, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro, gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai RR. Provveditori, e per mezzo di questi, agli Ispettori provinciali, a tenore delle leggi e dei regolamenti.~~

Art. 56.

~~Danno rispettivamente il loro parere sulle domande di congedo temporaneo e sulle supplenze dei professori e dei maestri delle scuole secondarie e magistrali.~~

Art. 57.

~~Fanno al ministro le proposte per le nomine delle Commissioni esaminatrici, per le promozioni e per le nomine degli insegnanti, per le distinzioni onorifiche da conferirsi ai medesimi, e per le censure e punizioni, alle quali possa dar luogo la loro condotta.~~

Art. 58.

~~Portano innanzi al Consiglio Superiore, d'ordine del Ministro, le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quand'esse siano tali da dar luogo a destituzione o sospensione oltre i due mesi, sostenendovi le parti del Pubblico Ministero.~~

Art. 59.

~~Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti, e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme prescritte.~~

~~È pur fatta facoltà al Ministro di commettere ad altri funzionari, da lui dipendenti, le visite speciali di qualsiasi istituto di Pubblica Istruzione.~~

~~L'ispezione però dei Collegi e Convitti Nazionali è specialmente affidata all'Ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.~~

Art. 40.

~~Gli ispettori generali, colla scorta dei rapporti trasmessi dai Regii provveditori e dagli ispettori, compilano annualmente una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo d'insegnamento, posta sotto la loro vigilanza, e la rassegnano colle loro osservazioni al Ministro.~~

~~Per cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i dati per pubblicare ogni anno una statistica dei rami d'istruzione a cui ciascuno d'essi è addetto.~~

~~Tale statistica deve essere pubblicata entro il primo trimestre susseguente all'anno cui essa si riferisce.~~

Art. 55.

~~Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti.~~

Art. 56.

~~Danno rispettivamente il loro parere sopra le domande di congedo temporaneo, e sopra le surrogazioni dei professori e maestri delle scuole secondarie e magistrali.~~

Art. 57.~~34°~~

~~Proppongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e punizioni, alle quali possa dar cagione la loro condotta.~~

Art. 58.~~35°~~

*I ha delegato
appello del Whiting*
~~Introducono dinanzi al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi, e vi sostengono le parti del Pubblico Ministero.~~

Art. 59.~~36°~~

~~Ciascuno di essi provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gli istituti pubblici e privati, all'ispezione de' quali è preposto.~~

~~Solo il ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione.~~

Art. 60.~~37°~~

~~Gli ispettori generali, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compilano annualmente e mandano al ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento, posta sotto la loro vigilanza, colle avvertenze opportune.~~

~~A cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell'istruzione, alle quali ciascun di loro è preposto.~~

~~Tale specchio deve essere pubblicato entro il primo semestre susseguente all'anno cui esso si riferisce.~~

§ 5. — Delle Deputazioni provinciali per le scuole.

Art. 41.

In ogni capo-luogo di provincia è stabilita una Deputazione provinciale per le scuole, composta:

Del R. provveditore agli studi che ne è il presidente.

Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti da questo fra i suoi membri od anche fuori del suo seno *fra altre persone distinte per cultura letteraria o scientifica;*

Di un delegato del Consiglio comunale della città capo-luogo;

Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari;

Del direttore degli studi secondari, o di chi ne fa le veci nel collegio principale stabilito nel capo-luogo;

Di un professore delle scuole secondarie e di un professore della scuola magistrale, o di un maestro delle scuole elementari, nominati annualmente dal ministro.

Le funzioni di membro della Deputazione provinciale per le scuole sono gratuite.

Art. 42.

I tre delegati del Consiglio provinciale, ed il delegato del Consiglio comunale, sono annualmente nominati a maggioranza assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.

Il segretario del R. provveditore agli studi è pur segretario della deputazione provinciale.

Art. 43.

La Deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in un giorno determinato, per cura del suo presidente, o del vice-presidente, il quale sarà il consigliere provinciale anziano.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il R. Provveditore, o chi ne fa le veci, lo stima conveniente.

Art. 44.

La Deputazione provinciale invigila l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali ed elementari della provincia.

Art. 45.

Ordina visite straordinarie negli istituti educativi e d'istruzione della Provincia, delegando uno dei suoi membri qualora vi siano prove od indizi d'irregolarità o di disordini.

Accertato lo stato delle cose, essa delibera i provvedimenti che stima opportuni e li propone al Ministro, quando eccedano le attribuzioni della Deputazione medesima.

Nel caso di urgenza può immediatamente provvedere, facendo chiudere gli istituti e le scuole, in cui fossero avvenuti gravi disordini, con riferirne poi al Ministro; salvo sempre il disposto dagli articoli 6 e 21, riguardo alle scuole ed agli istituti privati.

§ 5. — Delle deputazioni provinciali per le scuole elementari.

Art. 46.

In ogni capo-luogo di provincia è ordinata una deputazione provinciale per le scuole elementari, composta:

Dell'intendente che ne è presidente;

Del regio provveditore che ne è vice-presidente;

Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti da questo fra i suoi componenti, ed anche fuori del suo corpo fra le persone chiare per cultura letteraria o scientifica;

Dell'Ispettore provinciale delle scuole secondarie;

Del Direttore degli studi secondari, o di chi ne fa le veci nel collegio provinciale del capo-luogo;

Di un professore della scuola magistrale, o d'un maestro delle scuole elementari, eletti ogni anno dal Ministro.

L'ufficio dei ~~deputati~~ provinciali per le scuole elementari è *I membri della Repubblica* gratuito.

Art. 47.

I tre delegati del Consiglio provinciale sono annualmente eletti a pluralità assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.

Art. 48.

Identico al qui contro.

Art. 49.

La deputazione per le scuole elementari si raduna una volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente.

Essa è pur convocata ogni volta che il presidente, o chi ne fa le veci, lo stima necessario.

Art. 50.

La deputazione provinciale attende all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole magistrali ed elementari della provincia.

Art. 51.

Ordina visite straordinarie negli istituti d'educazione e di istruzione della provincia, a ciò delegando uno o più dei suoi qualora abbia prove o indizi d'irregolarità o di disordine.

Avvocate le cose, delibera i provvedimenti opportuni e li propone al ministro, quando eccedano le facoltà della deputazione medesima.

Nel caso d'urgenza può subito provvedere chiudendo temporaneamente gli istituti e le scuole ove fossero accaduti gravi disordini col darse poi conto al ministro; salvo sempre il disposto dall'art. 8 e 21, rispetto alle scuole e agli istituti privati.

Art. 47.

Sulla proposta dei Consigli Comunali, essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari da questi Consigli dipendenti; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari, e tutti quegli altri provvedimenti che possono migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti.

Essa propone eziandio le spese obbligatorie per l'istruzione, a termini delle vigenti leggi, alla competente autorità amministrativa, affinché questa provveda, ove ne sia il caso, per farsene lo stanziamento nel bilancio del Comune.

Art. 48.

Spetta pure alla Deputazione Provinciale il decidere le controversie fra le Amministrazioni comunali e gli insegnanti, in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Art. 49.

Decide sull'ammissione ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari, nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbieta.

Art. 50. *47.*

Per i casi contemplati nei due precedenti articoli, è sempre riservato il ricorso al Ministro.

Art. 51.

Prende le necessarie informazioni per accertare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dar luogo a destituzione od a sospensione; e dopo averli sentiti nelle loro difese, ne informa, col suo avviso, il Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 52.

Finché non sia emanata la legge speciale, di cui all'art. 4, la Deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Essa dà il suo avviso al Ministro per l'apertura di scuole e convitti privati d'insegnamento secondario.

Art. 53.

Provvede sulla domanda di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti; propone al Ministro le promozioni, gli aumenti di stipendio, i sussidii, le gratificazioni e le distinzioni onorifiche di cui gli insegnanti stessi possono rendersi meritevoli.

Art. 54.

Sottopone al Ministro i casi in cui vi abbiano tali accuse contro gli ispettori provinciali, i direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali, che possono dar luogo a censura, sospensione o destituzione.

* Art. 45. *44.*

Sulla proposta dei Consigli comunitativi essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari e tutto che può migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti.

Propone eziandio le spese per l'istruzione elementare, giusta le vigenti leggi, al magistrato amministrativo competente, affinché esso provvenga, ove faccia mestieri, allo stanziamento di quelle spese nel bilancio del comune.

Art. 46. *45.*

Decide le controversie tra le amministrazioni comunitative e gli insegnanti, in quanto all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Art. 47. *46.*

Decide sull'ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole magistrali ed elementari, quando i regolamenti offrano nell'applicazione argomento di dubbieta.

Identico al qui contro.

Art. 48. *47.*

Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne ragguaglia, col suo avviso, il ministro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 49. *48.*

Fino alla promulgazione della legge speciale menzionata nell'articolo 7, la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Art. 50. *49.*

Provvede alle domande di congedo degli insegnanti, nei limiti stabiliti dai regolamenti; propone al Ministro le promozioni, i sussidii, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti sieno meritevoli.

Art. 51. *50.*

Sottopone al ministro, contro gli ispettori provinciali ed i professori delle scuole magistrali, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione.

*Tutte competenze
all'autorità*

I secondarie

I secondarie e

~~Art. 55.~~

Esamina i dati statistici relativi all'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al ministro colle sue osservazioni.

~~Art. 56.~~

Invigila sopra tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, delle opere pie, o di pubbliche amministrazioni che abbiano per iscopo, od in tutto, od in parte, l'educazione e l'istruzione magistrale, secondaria ed elementare.

~~§ 6. — Del Regio Provveditore agli Studi.~~~~Art. 57.~~

Il Regio Provveditore agli studi in ogni capo-luogo di provincia è nominato dal Re.

Tale ufficio può essere anche affidato all'Intendente.

In caso di assenza o d'impedimento del regio Provveditore, è rappresentato dal vice-presidente della Députazione provinciale.

~~Art. 58.~~

Egli invigila sopra tutti gli impiegati addetti nella provincia all'istruzione ed alla direzione di istituti educativi, acciò adempiano ai loro obblighi, ed osservino le leggi ed i regolamenti.

~~Art. 59.~~

A lui spetta il far eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione, e le deliberazioni della Députazione provinciale per le scuole.

~~Art. 60.~~

Esso corrisponde direttamente col Ministro, invigila sopratutto le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla Députazione provinciale e dal Ministro gli opportuni provvedimenti.

~~Art. 61.~~

Egli eseguisce o fa eseguire da qualche membro della Députazione provinciale da lui designato, una visita almeno all'anno in tutti gli istituti d'istruzione e di educazione che sono nella Provincia.

~~Art. 62.~~

Provvede a che l'Ispettore provinciale delle scuole elementari adempia ai suoi obblighi ed impartisce al medesimo gli ordinî e le istruzioni convenienti.

~~Art. 63.~~

Sino all'emanaione della legge, di cui all'art. 4.^o, impedisce che si aprano scuole e convitti d'istruzione e di educazione, senza il legale permesso.

~~Art. 55. ~~ff.~~ 51.~~

Esamina i materiali statistici riguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al ministro colle sue avvertenze.

~~Soppresso.~~

~~§ 6. — Del regio provveditore agli studi.~~~~Art. 54. ~~ff.~~~~

Il regio provveditore agli studi, nel capo-luogo di provincia, è eletto dal Re.

~~Art. 55. ~~ff.~~~~

Egli invigila sopra tutti gli uffiziali della provincia posti alla istruzione ed alla direzione di istituti educativi, acciòcchè adempiano i loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti.

~~Art. 56. ~~ff.~~~~

Fa eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione, e le deliberazioni della deputazione provinciale.

~~Art. 57. ~~ff.~~~~

Carteggia direttamente col ministro, veglia sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi all'uopo l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal ministro gli opportuni provvedimenti.

~~Art. 58. ~~ff.~~~~

Almeno una volta l'anno visita egli stesso tutte le scuole secondarie della provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della deputazione provinciale una tale visita in tutti gli altri istituti d'istruzione e di educazione.

~~Art. 59. ~~ff.~~~~

Deve essere sua cura che l'ispettore provinciale delle scuole elementari adempia il suo dovere, e dà a lui ed ai provveditori mandatagli gli ordinî e le istruzioni necessarie.

~~Soppresso.~~

~~Art. 64.~~

Concede l'approvazione di esercizio locale ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche ed elementari, dopo che ne sia fatta la nomina regolarmente.

~~Art. 65.~~

Invigila per l'adempimento dei lasciti più a favore dell'istruzione, e qualora riconosca che le volontà dei testatori siano trasgredite, ne riferisce al Ministro.

~~Art. 66.~~

Egli è autorizzato, in caso d'urgenza, a dare quegli altri provvedimenti che siano necessari, i quali però non diventeranno definitivi, sinché non abbiano ottenuta l'approvazione dell'autorità superiore.

§ 7. — Dei Provveditori mandamentali agli studi.

~~Art. 67.~~

I Provveditori mandamentali sono nominati per decreto del Ministro sulla proposta del regio Provveditore della rispettiva provincia.

L'ufficio dei Provveditori mandamentali è gratuito: hanno però diritto ad una indennità per spese d'ufficio, la quale non potrà mai eccedere le lire cento per mandamento.

~~Art. 68.~~

I provveditori mandamentali invigilano, affinché in ogni scuola è coniyitto del proprio distretto siano osservate le leggi ed i regolamenti: li visitano semprechè lo credono necessario, o ne hanno speciale incarico dal regio provveditore, e ne fanno al medesimo relazione.

Corrispondono col regio Provveditore da cui dipendono, ed eseguiscono tutte le altre incumbenze che da esso vengono loro affidate nell'interesse del servizio cui sono addetti.

Essi coadiuvano gli Ispettori nella visita delle scuole del loro distretto, e nella compilazione della statistica.

§ 8. — Degli Ispettori provinciali delle scuole elementari.

~~Art. 69.~~

In ciascuna provincia risiede un Ispettore per le scuole elementari.

Il Ministro può nominare un solo Ispettore per due province vicine, quando venga così richiesto dai rispettivi Consigli provinciali.

~~Art. 70.~~

Nessuno può essere nominato Ispettore provinciale per le

~~Art. 60. 56°.~~

25

Concede l'approvazione di esercizio locale ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche elementari, dopo fatta l'elezione regolarmente.

~~Art. 61. 59°.~~

Invigila per l'
Sovrintende all'adempimento de' lasciti più a favore dell'istruzione, se trova che le volontà dei testatori sia trasgredita, ne fa rapporto al ministro.

~~Art. 62. 60°.~~

Nei casi d'urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari; ma non saranno reputati definitivi, finché non abbiano ottenuto l'approvazione dei superiori.

~~Art. 63. 61°.~~

I provveditori mandamentali sono eletti dal ministro sulla proposta del Regio Provveditore della rispettiva provincia.

L'ufficio loro è gratuito.

Hanno tuttavia diritto ad una indennità per spese d'ufficio e di viaggi, la quale non potrà mai eccedere le lire 100, se il distretto del provveditore mandamentale non conta più di sei comuni, e di lire 150 quando ne contenga maggior numero.

~~Art. 64. 62°.~~

I Provveditori mandamentali vegliano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio distretto: hanno obbligo di visitarli una volta l'anno, ed ogni volta che ne ricevano incarico dal R. Provveditore, al quale debbono farne relazione.

Tengono carteggio col R. Provveditore, dal quale dipendono; ed eseguiscono tutte le incumbenze che da esso vengono loro commesse, nell'interesse del servizio pubblico cui sono preposti.

Autano l'Ispettore provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli istituti.

§ 8. — Degli Ispettori provinciali delle scuole elementari.

~~Art. 65. 63°.~~

In ciascuna provincia è un Ispettore per le scuole elementari.

Il Ministro può eleggere un solo Ispettore per due province, quando lo richieggano i rispettivi Consigli provinciali.

~~Art. 66. 64°.~~

Niuno può essere eletto Ispettore provinciale per le scuole

scuole elementari, se non conta almeno cinque anni d'insegnamento, e non ha dato prove di particolare idoneità in quello magistrale od in quello elementare.

Art. 71.

La vigilanza degli Ispettori provinciali si estende a tutti gli istituti sia pubblici che privati, i quali hanno per scopo l'istruzione e l'educazione elementare.

La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi dell'anno.

Art. 72.

Oltre alle visite ordinarie annuali gli Ispettori debbono fare tutte quelle straordinarie che loro vengono ordinate dal Ministro, dal Régio Provveditore o dalla Deputazione provinciale.

Art. 73.

Essi fanno una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del Régio Provveditore, viene comunicata alla Deputazione provinciale per le sue osservazioni, e quindi trasmessa al Ministro.

Di ogni visita straordinaria fanno un rapporto speciale diretto all'autorità che l'ha prescritta.

Art. 74.

Gli Ispettori provinciali compilano annualmente la statistica delle scuole elementari, sia maschili che femminili, e degli asili d'infanzia del proprio distretto, la quale, per mezzo del Régio Provveditore, viene comunicata alla Deputazione provinciale.

Art. 75.

Un regolamento determinerà il modo di praticare le visite delle scuole tanto private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime.

Art. 76.

Gli Ispettori possono con speciale permesso del Ministro attendere ad altre funzioni relative all'istruzione. Ogni altro ufficio pubblico è incompatibile.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 77.

Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio Superiore, del Consultore universitario, dei due Ispettori generali, dell'Ispettore delle scuole secondarie, e gli onorari dei Regi provveditori agli studi sono a carico dello Stato. Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge.

elementari, se almeno non ha cinque anni d'insegnamento, e non diede prove di particolare capacità nell'insegnamento magistrale od elementare.

Art. 67. 65°.

La vigilanza degli Ispettori provinciali abbraccia tutti gli istituti pubblici e privati, aventi per fine l'istruzione e l'educazione elementare.

La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi per ciascun anno.

Art. 68. 66°.

Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altresì tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il Ministro, il R. Provveditore, o la deputazione provinciale.

Art. 69. 67°.

Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del R. Provveditore, è comunicata alla deputazione provinciale perché vi apponga le sue note, e quindi trasmessa al Ministro.

D'ogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi l'ha prescritta.

Art. 70. 68°.

Ogni anno compongono uno specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari maschili e femminili, e gli asili d'infanzia del proprio distretto; il quale, mediante il R. Provveditore, è partecipato alla Deputazione provinciale.

Art. 71. 69°.

Un regolamento stabilirà il modo di fare le visite delle scuole tanto private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime.

Art. 72. 70°.

Gli Ispettori possono con speciale permissione del ministro attendere ad altre cure relative all'istruzione. Ogni altro ufficio pubblico è incompatibile.
ogni altro impiego e l'esercizio di qualunque professione
sono incompatibili. CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 73. 71°.

Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio superiore, del consultore, dei due Ispettori generali, e gli onorari dei regi provveditori agli studi, sono a carico dello Stato. Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge.

I due Ispettori
nel regolare
secondarie

Sono parimenti a carico dello Stato:

^{1.º} Le spese d'ufficio pei Regii Provveditori e per la retrazione dei loro segretari i quali saranno impiegati straordinari da nominarsi dai Provveditori stessi col consenso del Ministro.

~~2.º Le spese dei viaggi che i funzionari fanno d'ufficio, od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con apposito regolamento.~~

Lo stipendio e le spese di viaggio degli ispettori provinciali sono a carico della provincia.

Le spese d'ufficio per i provveditori mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Consiglio Superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione continuano a rimanere in ufficio fino a che non siano rinnovati in conformità della presente legge.

Ad essi sono provvisorialmente e rispettivamente deferite le attribuzioni che, a norma di questa stessa legge, spettano al nuovo Consiglio Superiore ed alle Deputazioni provinciali.

Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento universitario, un Rettore da nominarsi provvisorialmente in ciascuna Università del Regno, esercita tutte le incombenze già attribuite ai Presidenti dei Consigli universitari ed ai Rettori, creati dalla legge 4 ottobre 1848. Le quali non sono dalla presente legge commesse ad altra autorità.

25

Parimenti sono a carico dello Stato:

Le spese d'ufficio per i reggi provveditori, la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno ~~funzionari~~ straordinari da eleggersi dai provveditoristessi coll'assentimento del Ministro; Le persone impiegate I ji

Le spese dei viaggi che gli ufficiali faranno d'ufficio, od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento.

Conclusion

CARPO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Sono aboliti il consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle università, d'ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848.

Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali resteranno in ufficio, finché non saranno rinnovati in conformità della legge presente.

Ad essi sono provisoralmente e rispettivamente devolute le facoltà e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali.

Fino alla promulgazione di una legge sopra l'insegnamento superiore, le incumbenze delle podestà universitarie abolite coll'art. 17, e che da questa legge non sono demandate ad altre podestà, saranno esercitate in ciascuna università secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare, da un rettore scelto dal re fra le persone indicate nell'art. 14; e per la parte accademica, dai Consigli delle facoltà.

In caso d'impedimento farà le veci del rettore un vice-rettore, eletto ogni anno dal ministro fra i professori effettivi delle facoltà.

Sarà pure ogni anno eletto dal Re un vice Dottore fra i professori effettivi delle facoltà.
Egli rividiverà il Dottore nell'adempimento delle sue funzioni, ed in caso d'impedimento ne farà le veci.

Art. 82.

Il Rettore veglia specialmente alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti gli esami, i corsi, i gradi e gli studi universitari, alla conservazione della disciplina interna ed al buon andamento degli istituti scientifici dipendenti dalle Università.

Art. 85.

Le attribuzioni conferite dalla legge 4 ottobre 1848 ai Consigli Universitari, le quali non sono dalla presente legge deferite ad altre autorità, si esercitano in ciascuna Università, sino alla promulgazione della nuova legge, di cui nell'art. 81, da un Consiglio composto del Rettore che ne è il presidente, e di quattro membri nominati dal Re tra i professori ed i dotti delle Facoltà.

In caso d'assenza o d'impedimento del rettore, uno dei membri del Consiglio sarà scelto dal Ministro a farne le veci.

Art. 84.

Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario, i Presidi, ed i Direttori degli studi, i Consigli ordinari ed i Consigli collegiali, continuano ad esercitare quelle attribuzioni che dalla presente legge non sono deferite ad altre autorità.

Tabella degli stipendi ed onorari.

Vice-Presidente del Consiglio superiore d'istruzione	L. 2,300	"
Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio	2,000	"
Consulente universitario	4,000	"
Ispettore generale delle scuole secondarie	4,000	"
Ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari	4,000	"
Ispettore delle scuole secondarie	2,000	"
Regio Provveditore (quando non sia l'intendente), oltre le spese d'affitto	600	"
Ispettore provinciale delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio	2,400	"
Rettore dell'Università di Torino	4,000	"
Rettore dell'Università di Genova	3,000	"
Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna	2,000	"
(c.) Vice Rettore idem	1,000	"
(c.) Vice Rettore idem	600	"
(c.) Vice Rettore idem	300	"

Adottato nella seduta del 50 gennaio 1856.

C. ALFIERI

- (1) Ispettore dei nuovi Istituti delle scuole secondarie — 2,200.
- Ispettore dei R. Provveditori, oltre le spese d'affitto — 600.
- Ispettore degli Ispettori provinciali delle scuole elementari, compresa la spesa di viaggio — 2,400.

*Art. 77.
Il Consiglio legale continuerà ad pregarre
Soppresso.
la sua opera diretta in aiuto e consiglio del
Rettore della Università di Torino*

Art. 76.

I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel consiglio della propria facoltà quando sia convocato per formare programmi, dar pareri, far proposte intorno alla distribuzione dell'insegnamento, all'ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la facoltà intera se lo creda opportuno.

I presidi di questi Consigli eseguiranno subordinatamente al rettore l'ispezione disciplinare delle rispettive facoltà.

Art. 80.

Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle funzioni che dalla presente legge non sono conferite ad altre podestà.

Tabella degli stipendi ed onorari.

Vice-presidente del Consiglio superiore d'istruzione	L. 2,500	"
Ciascuno dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio	2,000	"
Consulente <i>legale</i>	4,000	"
Ispettore generale delle scuole secondarie	4,000	"
Regio provveditore, oltre le spese d'affitto	600	"
Ispettore provinciale delle scuole elementari, comprese le spese di viaggio	2,400	"
Rettore dell'Università di Torino	4,000	"
Rettore dell'Università di Genova	3,000	"
Ciascuno dei rettori delle due Università di Sardegna	2,000	"
(c.) Vice Rettore idem	1,000	"
(c.) Vice Rettore idem	600	"
(c.) Vice Rettore idem	300	"

Approvato nella sessione dell'11 febbraio 1857.

C. Alvieri

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 30 Gennajo 1856.

OGGETTO

Viordinamento dell'Amministrazione Superiore della Pubblica Istruzione

Gian Mar

Capo 1.

Disposizioni Generali

Art. 1^o

Il Ministro governa e sopraesegue la Pubblica Istruzione, e ne promuove l'incremento.

Dalui dipendono le suole egli istituti pubblici d'istruzione e di educazione, et tutte le autorità preposte alla direzione d'istruzione dei madesimi, secondo l'ordine stabilito in questa legge.

Sono esclusi gli istituti e le suole militari che dipendono dal Ministro di Guerra e della Marina.

Art. 2^o

Le suole e gli istituti dipendenti dal Ministro della Pubblica Istruzione appartengono ad uno dei tre rami, in cui si divide l'insegnamento, elementare, secondario, superiore.

Il elementare che serve di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione, comprende tutte le scuole destinate all'educazione dell'infanzia e della fanciullezza, e le suole elementari per gli adulti.

Il secondario ha due diramazioni, una di studj classici, e l'altra

2

di studj speciali o tecnicj, la prima delle quali abbraccia le scuole che hanno per fine di condurre i giovani negli studj classici, e negli elementi della filosofia e delle scienze positive, come preparazione agli studj universitari - La seconda comprende le scuole regolari che preparano agli studj tecnicj speciali superiori, ed abilitano all'esercizio di quelle professioni che sono indicate dalle leggi e dai regolamenti.

Il Superiore abbraccia tutti quegli istituti che hanno per fine di indirizzare la gioventù allo studio compiuto di qualche scienza. Ciascuno di questi rami del pubblico insegnamento sarà regolato da leggi particolari.

La religione cattolica sarà fondamento della istruzione e della educazione morale, salvo riguardo agli acattolici, il provvedere con leggi speciali.

Art. 3º

Si comprendono sotto il nome di scuole ed istituti pubblici tutti quelli che sono stabilmente mantenuti in tutto od in parte a spese dello Stato, delle Province, dei Comuni.

Sono pure scuole ed istituti pubblici quelli che sono fondati, e mantenuti stabilmente in tutto od in parte da conorazioni, da opere pie, ovvero da particolari a favore di qualche Piazza.

Art. 4º

Si provvederà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda le scuole e gli istituti privati nell'interesse della morale, della igiene, delle istituzioni, e delle leggi dello Stato, e dell'ordine pubblico.

E di dovranno tanto uniformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 5º

Il Ministro della pubblica Istruzione invia col mezzo d'ispettori e di altri funzionari da lui dipendenti, tutti gli istituti, e tutte le scuole private destinati all'istruzione e all'educazione, maschili o femminili, retti da scuolari o da regolari, per mantenerli l'attenta osservanza delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore.

6 maggio

Art. 6.

Per i Direttori delle scuole, o degli istituti menzionati nell'articolo precedente
rimisino di uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti, o di fatto non
vi si uniformino, il Ministro consueto decreto ordina il chiedimento
delle scuole o degli istituti medesimi, purvo il conforme avviso del
Consiglio superiore di pubblica istruzione, sentito il Direttore incolla-
to nelle sue difese.

Può tuttavia il Ministro di sua autorità sospendere frattanto
il Direttore dall'esercizio delle sue funzioni, ed anche la Scuola, od
istituto, ove l'urgenza del caso lo richieda a riparo di scandali, o di
gravi disordini.

Art. 7.

I Seminari ed i collegi vescovili sono tutti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiasti-
ci, delle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

Fino all'emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento secondario, gli
studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami
ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministro della pubblica Istruzione,
se non alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I collegi o Seminari vescovili, che si uniformano alle discipline
vigenti per la pubblica istruzione, sono sottoposti alla vigilanza di cui
nell'articolo quinto.

I collegi o seminari vescovili, che non si uniformano alle suddette
discipline, vanno tuttavia soggetti alla vigilanza generale del Governo.

Art. 8.

Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato,
i direttori, i professori, i Maestri, i Dilettori e le Maestre saranno propo-
sti da esse ed approvati dalle autorità che reggono la pubblica istruzione,
quando siano riconosciuti idonei, dovranno perciò sostenere gli esami
e uniformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti
in vigore, salvo il disposto dell'art. 4º per quanto riguarda le scuole
private dipendenti dalle corporazioni suddette.

Art. 9.

Spetta unicamente alle Autorità dalle leggi preposte alla pubblica istruzione
di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collaborazione dei
gradi, ed alla scelta ed approvazione dei professori, dei membri delle
facoltà universitarie, dei Dilettori, professori e Maestri nelle scuole

nelle scuole dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Nelle leggi, e nei regolamenti relativi ai diversi rami d' insegnamento, saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione, ed istruzione utile.

Capo II.

§ 1.

Delle Autorità preposte alla pubblica istruzione.

Art. 10.

È istituito un Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui il Ministro è Presidente.

Sono addetti al Ministero dell'istruzione pubblica un Consultore Universitario, un Ispettore generale delle scuole secondarie, un Ispettore generale delle scuole ministeriali ed elementari.

Nei capi - luoghi di provincia risiede una Deputazione provinciale per le scuole, un Procuratore agli Studj, ed un Ispettore provinciale per le scuole elementari.

Vi sarà pure un Procuratore mandamentale per uno o più Mandamenti.

Art. 11.

Vengono soppressi il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, le cariche di Ispettore e di Consultore nelle Università, di Vice - Ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, ed Ispettore per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 Ottobre 1848.

§. 2.

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 12.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui all'art. 10, è composto di quindici membri, nominati dal Re, dieci dei quali sono ordinari, e cinque straordinari.

Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle Scienze, i professori effettivi e emeriti delle Università dello Stato, gli Ispettori generali emeriti, i Dottori delle facoltà universitarie, i presidi emeriti dei collegi nazionali dopo due anni di esercizio, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione, o per morale autorità.

I tre rami dell'insegnamento vi debbono essere per quanto è possibile rappresentati.

Art. 13.

I membri del Consiglio Superiore sono rinnovati per quinto in ogni anno, per modo che ne scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

Nei quattro primi anni dopo quello della prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte: successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Art. 14.

Il Vice-Presidente è annualmente nominato dal Consiglio fra i membri del Consiglio.

In mancanza del Presidente e del Vice-Presidente il consigliere maggiore ne fa le veci.

Un ufficiale del Ministero di Pubblica Istruzione fa presso l'istesso Consiglio le funzioni di Segretario.

Art. 15.

Ogniqualvolta il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno intervengono alle sedute il Consultore universitario, egli Ispettori generali, i quali però non votano.

Proposono pure essere chiamati ad intervenire alle sedute del Consiglio, e vi hanno voto, i Presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria facoltà.

Art. 16.

Proposono intervenire alle sedute quelle persone il cui avviso è dal Consiglio o dal Ministro creduto utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Art. 17.

Il Consiglio prepara i progetti di legge, di decreti e dei regolamenti concernenti la Pubblica Istruzione, quando mesia dal Ministro richiesto.

Art. 18.

Examina ed approva i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento, ed i programmi degli Studj.

Art. 19.

Examina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti, o di nuove istituite nelle Università del Regno.

Art. 20.

Il Consiglio dà il suo parere:

- 1º Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l'applicazione delle leggi;
- 2º Sui dubbi di competenza fra le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione.
- 3º Sul chiedimento di scuole e di Convitti privati, secondo il disposto dall'art^{to} 6°.
- 4º Sui regolamenti degli esami di concorso, sulla istituzione di nuove cattedre, di Collegj, di Convitti, e su tutto quanto riguarda l'ordinamento generale degli Studj, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell'insegnamento e le diverse cattedre.

Per gli oggetti contemplati nel precedente numero 4, come per gli altri di cui nell'art^{to} 18, può il Consiglio chiedere l'avviso dei Corpi scientifici, o di persone di speciale capacità ed istituire apposite commissioni.

Art. 21.

Emette pure il suo parere sui maneggiamenti sulle colpe imputate ai Direttori, Professori delle scuole secondarie e magistrati, ove siano tali da poter meritare la destituzione, o la sospensione oltre due mesi.

Questa disposizione è applicabile anche ai Direttori, Professori e Maestri che abbiano compiuto il triennio a mente dell'art^{to} 16 della legge 5 Ottobre 1848.

Gli imputati sono sempre sentiti nella loro difesa.

Art. 22.

Il Consiglio, quando mesia dal Ministro richiesto, dà il suo avviso sulle domande per ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami, per dispense da

E 4

questi e dal pagamento dei relativi depositi, o per restituzione de' medesi-
mi, e per qualsiasi altra questione relativa all'insegnamento ed
Concessione all'amministrazione.

Art. 23.

Può il Consiglio di propria iniziativa proporre al Ministro quei provvedimenti
che stimi utili all'incremento ed all'buon indirizzo degli studj.

Art. 24.

Il Consiglio pronuncia sui manamenti e sulle colpe imputate a Professori
delle scuole universitarie, quando esse siano tali da poter dar luogo
a destituzione o sospensione, sentito l'incapacità nelle sue difese.

Saranno con legge determinati i manamenti e le colpe, per cui possa
parsi luogo alle penali accidette, agli effetti delle medesime.

Art. 25.

Può tuttavia il Ministro sospendere di sua autorità un Professore universitario
nei casi d'urgenza o di riparo di grave scandalo, dando al più
presto ufficiale avviso al Consiglio superiore per gli ulteriori prover-
dimenti.

Art. 26.

Il Consiglio conosce in via d'appello della esclusione o della sospensione dai corsi
dalle scuole, che venga pronunciata contro gli Studenti delle Uni-
versità e delle classi d'istruzione secondaria o magistrale.

Art. 27.

alla scadenza d'ogni triennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una
relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo della Pubblica
Istruzione colle osservazioni e proposte, alle quali possono quelle
dar luogo.

A questo scopo sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali
degli Ispettori, dei Rettori delle Università, delle Deputazioni provinciali,
e dei Presidi e Direttori degli Studj nei collegj.

§ 3.

Del Consultore Universitario

Art. 28.

Il Consultore universitario, addetto al Ministero della Pubblica Istruzione, è
nominato dal Re, scelto fra i Professori emeriti o Dottori

aggiugnati alla facoltà di leggi).

Art. 29.

Gli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni eurazioni ai corsi ed agli esami, di dispense da questi e dal pagamento dei relativi depositi, o di restituzione dei medesimi, ed in generale, su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 30.

Porta l'ordine del Ministro, dinanzi al Consiglio Superiore le cause contro i Professori delle scuole universitarie per i mancamenti e per le colpe che possono essere punibili colla destituzione, o colla sospensione, e sostiene nel giudizio le parti del Pubblico Ministero.

Art. 31.

Fa fare le parti del Pubblico Ministero nelle cause introdotte, in appello dinanzi al Consiglio Superiore dagli Studenti contro ai quali versa pronunciata la pena di esclusione o di sospensione dalla scuola.

Art. 32.

Reca a notizia del Ministro le violazioni delle leggi e delle discipline delle Università.

Art. 33.

Sulla proposta del Ministro, può essere nominato con decreto Reale un Vice-Consultore che sia addottorato nella facoltà di leggi, per coadiuvare il Consultore, e persupplire le cui in caso di assenza o di altro impegno.

§ 4.

Degli Ispettori generali

Art. 34.

Gli Ispettori generali sono nominati dal Re.

Art. 35.

Gli invigilano, ciastuno nel rumo cui ci addetto, l'andamento della pubblica istruzione: mantengono fermo l'indirizzo degli Studj, dando, a nome e sotto gli ordini del Ministro, gli scaricamenti e le istruzioni convenienti ai Uff. Provveditori, e per mezzo di questi, agli Ispettori Provinciali, attenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 36.

Danno rispettivamente il loro parere sulle domande di congedo temporaneo, e sulle supplenze dei Professori e dei Maestri delle scuole secondarie e magistrali.

Art. 37.

Fanno al Ministro le proposte per le nomine delle commissioni esaminatrici, per le promozioni e per le nomine degli insegnanti, per le distinzioni onorifiche da conferirsi ai medesimi, e per le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. 38.

Portano imanji al Consiglio Superiore, d'ordine del Ministro, le avuse contro i Direttori ed i Professori delle scuole secondarie e Magistrali quando essi siano tali da dar luogo a destituzione o sospensione oltre i due mesi, sostenendo le parti del Pubblico Ministero.

Art. 39.

Gli Ispettori generali per mezzo degli Ispettori provinciali provvederanno, e si inseriscono nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti, e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme prescritte.

E' pur fatta facoltà al Ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione.

L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all'Ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'Ispettore generale delle scuole magistrali e elementari.

Art. 40.

Gli Ispettori generali, colla scorta dei rapporti trasmessi dai Regni Provveditori, e dagli Ispettori, compilano annualmente una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo d'istruimento, posto sotto la loro riguarda, che rassiecano colle loro osservazioni al Ministro.

Per una degli stessi Ispettori generali sono rauolti i dati per pubblicare ogni anno una statistica dei rami d'istruzione a cui ciascuno d'essi è addetto.

Tale statistica deve essere pubblicata entro il primo trimestre seguente all'anno, cui essa si riferisce.

§ 5.

Delle Deputazioni Provinciali per le scuole

Art. 41.

In ogni capo-luogo di provincia è stabilita una Deputazione provinciale per le scuole, composta:

Del B. Provveditore agli Studj che ne è il Presidente.

Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti da questo fra i suoi membri od anche fuori del suo seno, fra altre persone distinte per cultura letteraria o scientifica;

Di un Delegato del Consiglio comunale della città capo-luogo;

Dell'Ispettore provinciale delle scuole elementari;

Del Direttore degli Studj secondarii o di chi ne fa le veci nel collegio principale stabilito nel capo-luogo;

Di un Professore delle scuole secondarie e di un Professore della scuola magistrale od un Maestro delle scuole elementari, nominati annualmente dal Ministro.

Le funzioni di membro della Deputazione provinciale per le scuole sono gratuite.

Art. 42.

I tre delegati del Consiglio provinciale ed il Delegato del Consiglio comunale sono annualmente nominati a maggioranza assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.

Art. 43.

Il Segretario del B. Provveditore agli Studj è pur Segretario della Deputazione provinciale.

Art. 44.

La Deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in un giorno determinato, per cura del suo Presidente, o del Vice-Presidente, il quale sarà il Consigliere provinciale anziano.

Eppa è inoltre convocata ogni qual volta il B. Provveditore, o chi ne fa le veci, lo stimà conveniente.

Art. 45.

La Deputazione provinciale invigila l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali ed elementari della Provincia.

Fogatti

Art. 46.

Ordina visite straordinarie negli istituti educativi e d'istruzione della Provincia, delegando uno dei suoi membri qualora vi siano prove od indizi d'irregolarità o di disordini.

Decertato lo stato delle cose, essa delibera i provvedimenti che stima opportuni, e li propone al Ministro, quando eudano le attribuzioni della Deputazione Provinciale.

Nel caso di uscita può immediatamente provvedere, facendo chiudere gli istituti elementari, in cui fossero avvenuti gravi disordini, con riferimento poi al Ministro, salvo sempre il disposto dagli articoli 6 e 21, riguardo alle scuole e agli istituti privati.

Art. 47.

Sulla proposta dei Consigli comunali, essa approva i Maestri e le Maestre delle scuole elementari da questi Consigli dipendenti; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, l'approvata degli andi necessari, e tutti quegli altri provvedimenti che possono migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti.

Essa propone quindi le spese obbligatorie per l'istruzione a termini delle rivgenti leggi alla competente Autorità amministrativa, affinché questa provveda, ove ne sia il caso per farne lo stanziamento nel bilancio del Comune.

Art. 48.

Spetta pure alla Deputazione provinciale il decidere le controversie tra le amministrazioni comunali e gli insegnanti, in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Art. 49.

Delibera sull'ammissione ai corsi e agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari, nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbieta.

Art. 50.

Nei casi contemplati nei due precedenti articoli è sempre riservato il ricorso al Ministro.

Art. 51.

Prende le necessarie informazioni per accertare le colpe e i maneggiamenti imputati ai Maestri e alle Maestre delle scuole elementari, che pongono dar luogo a destituzione od a sospensione, e dopo averli sentiti

nelle loro difese, ne informa, col suo avviso, il Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 52.

Finché non sia emanata la legge speciale, di cui all'art. 4^o, la Deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Ella dà il suo avviso al Ministro per l'apertura di scuole e convitti privati d'insegnamento secondario.

Art. 53.

Provvede sulla domanda di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti: propone al Ministro le promozioni, gli aumenti di stipendio, i sussidi, le gratificazioni e distinzioni onoristiche di cui gli insegnanti stessi possono rendersi meritevoli.

Art. 54.

Notifica al Ministro i casi in cui vi abbiano tali accuse contro gli Ispettori provinciali, i Direttori e Professori delle scuole secondarie e magistrali, che possano dar luogo a censura, sospensione o destituzione.

Art. 55.

Osannia i dati statistici relativi all'istruzione pubblica e privata della Provincia, e li trasmette annualmente al Ministro colle sue osservazioni.

Art. 56.

Invigila soprattutto le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, delle opere pie, o di pubbliche amministrazioni che abbiano per oggetto, od in tutto od in parte, l'educazione e l'istruzione magistrale, secondaria ed elementare.

§. 6.

Del Regio Provveditore agli studj

Art. 57.

Il Regio Provveditore agli studj in ogni capoluogo di provincia è nominato dal Re.

Tale ufficio può essere anche affidato all'Intendente.

In caso di assenza o di impedimento del Re. Provveditore,

1020

R. 5

rappresentato dal Vice-Presidente della Deputazione Provinciale.

Art. 58.

Egli invigila sopra tutti gli impiegati addetti nella Provincia all'istruzione e alla direzione di istituti educativi, aiutando adempiendo ai loro obblighi ad osservare le leggi ed i regolamenti.

Art. 59.

A lui spetta il far eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della Deputazione provinciale per le scuole.

Art. 60.

E' so corrisponde direttamente col Ministro, invigila sopratutto le scuole pubbliche e private della Provincia richiamandovi, all'isopuso, l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla Deputazione provinciale ed al Ministro gli opportuni provvedimenti.

Art. 61.

Egli eseguisce o fa eseguire da qualche membro della Deputazione provinciale dallo designato una visita almeno all'anno in tutti gli istituti d'istruzione e di educazione che sono nella Provincia.

Art. 62.

Provvede a che l'Ispettore provinciale delle scuole elementari adempia a' suoi obblighi ed impartisce al medesimo gli ordini che istruzioni convenienti.

Art. 63.

Sino all'emanazione della legge di cui all'art^o 4^o, impedisce che si aprano scuole e convitti d'istruzione e di educazione senza il legale permesso.

Art. 64.

Concede l'approvazione di esercizio locale ai Maestri ed alle Maestre di scuole pubbliche e elementari, dopo che ne sia fatta la nomina regolarmente.

Art. 65.

Invigila per l'adempimento dei lasciti più a favore della istruzione, e qualora vienonca che le volontà dei testatori siano trasgredite, ne riferisce al Ministro.

Art. 66.

Egli è autorizzato, in caso d'urgenza, a dare quegli altri provvedimenti che sieno necessari i quali però non diventeranno definitivi, finché non abbiano ottenuta l'approvazione dell'autorità superiore.

§. 7.

Dei Provveditori mandamentali agli Studj

Art. 67.

I Provveditori mandamentali sono nominati per Decreto del Ministro sulla proposta del Regio Provveditore della rispettiva provincia.

L'Ufficio dei Provveditori mandamentali è Gratuito: hanno però diritto ad una indennità per spese d'ufficio la quale non potrà mai eccedere l'una cento per mandamento.

Art. 68.

I Provveditori mandamentali invitano affinché in ogni scuola e convitto del proprio distretto siano osservate le leggi ed i regolamenti: li visitano sempre che lo credono necessario, o ne hanno speciale incarico dal Regio Provveditore, e ne fanno al medesimo relazione.

Corrispondono col Regio Provveditore da cui dipendono, ed eseguiscono tutte le altre incariche che da esso vengono loro affidate nell'interesse del servizio cui sono addetti.

Egli coadiuvano gli Ispettori nella visita delle scuole del loro distretto, e nella compilazione della statistica).

§. 8.

Degli Ispettori provinciali delle scuole elementari.

Art. 69.

In ciascuna Provincia risiede un Ispettore per le scuole elementari.

Il Ministro può nominare un solo Ispettore per due Province vicine, quando venga così richiesto dai rispettivi Consigli provinciali.

Art. 70

Nessuno può essere nominato Ispettore provinciale per le scuole elementari, se non conta almeno cinque anni d'insegnamento e non ha dato prove di particolare idoneità in quello magistrale od in quello elementare.

Art. 71.

La vigilanza degli Ispettori provinciali si estende a tutti gli istituti si pubblici che privati, i quali hanno per oggetto l'istruzione ed educazione elementare.

La loro visita annuale non deve durare meno di sette mesi dell'anno.

Art. 72.

Oltre alle visite ordinarie annuali, gli Ispettori debbono fare tutte quelle straordinarie che loro vengono ordinate dal Ministro, dal Regio Provveditore o dalla

Messina

Deputazione provinciale.

Art. 73.

Essi fanno una relazione delle visite ordinarie annuali la quale, per mezzo del Regio Provveditore, viene comunicata alla Deputazione provinciale per le sue osservazioni e quindi trasmessa al Ministro.

Di ogni visita straordinaria fanno un rapporto speciale diretto all'Autorità che l'ha prescritta.

Art. 74.

Gli Ispettori provinciali compilano annualmente la statistica delle scuole elementari, si maschili e femminili, degli Atti d'infanzia del proprio distretto, la quale, per mezzo del Regio Provveditore, viene comunicata alla Deputazione provinciale.

Art. 75

Un regolamento determinerà il modo di praticare le visite delle scuole tanto private che pubbliche, ed compilare uniformemente la statistica delle medesime.

Art. 76.

Gli Ispettori possono con speciale permesso del Ministro attendere ad altre funzioni relative all'istruzione. Ogni altro ufficio pubblico è incompatibile.

Capo III.

Disposizioni speciali.

Art. 77.

Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio superiore, del Consultore Universitario, dei due Ispettori generali, dell'Ispettore delle scuole secondarie, e gli onorari dei Regi Provveditori agli Studj sono a carico dello Stato.

Eali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annexa alla presente legge.

Art. 78.

Sono pure a carico dello Stato:

1° Le spese d'ufficio per Regi Provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da nominarsi dai Provveditori stessi col consenso del Ministro;

2° Le spese dei viaggi che i funzionari fanno d'ufficio, o in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei Collégj, secondo le

2

norme da darsi con apposito Regolamento)

Art. 79.

Lo stipendio e le spese di viaggio degli Ispettori provinciali sono a carico della Provincia.
Le spese d'ufficio per i Provveditori mandamentali sono a carico
dei Comuni componenti i rispettivi Mandamenti.

Capo IV.

Disposizioni transitorie

Art. 80.

Il Consiglio Superiore ed i Consigli provinciali d'istruzione continuano a rimanere in ufficio fino a che non siano rinnovati in conformità della presente legge.

Ad essi sono provvisoriamente e rispettivamente deferite le attribuzioni che, a norma di questa stessa legge, spettano al nuovo Consiglio Superiore ed alle Deputazioni provinciali.

Art. 81.

Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento universitario, un Rettore da nominarsi provvisoriamente in ciascuna Università del Regno esercita tutte le incariche già attribuite ai Presidenti dei Consigli universitari ed ai Rettori, creati dalla legge 16 Ottobre 1848, le quali non sono dalla presente legge connesse ad altra Autorità.

Art. 82.

Il Rettore regola specialmente alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti gli esami, i corsi, i gradi degli Studi Universitari, alla conservazione della disciplina interna ed all'ordinamento degli Istituti scientifici dipendenti dalle Università.

Art. 83.

Le attribuzioni conferite dalla legge 16 Ottobre 1848 ai Consigli Universitari, le quali non sono dalla presente legge deferite ad altre Autorità, si esercitano in ciascuna Università, sino alla promulgazione della nuova legge, di cui nell'art^o 81, da un Consiglio composto del Rettore che ne è il Presidente, e di altri quattro membri nominati dal Re tra i Professori ed i Dottori delle facoltà;

In caso d'assenza o d'impedimento del Rettore, uno dei membri
del Consiglio sarà scelto dal Ministro a farne le veci.

Art. 84.

Sino alla promulgazione di una nuova legge sull'insegnamento secondario
i Presbiteri, ed i Direttori degli Studj, i Consigli ordinari ed i Consigli
collegiali continuano ad esercitare quelle attribuzioni che colla
presente legge non sono destinate ad altra Autorità.

Tabella degli Stipendi ed Onorarij

Suo Presidente del Consiglio Superiore d'Istruzione -	L. 2500.
Riunione dei nove membri ordinari dello stesso Consiglio .	2000 "
Consultore Universitario - - - - -	4000 "
Ispettore generale delle Scuole Secondarie - - - - -	4000 "
Ispettore generale delle Scuole magistrali ed elementari .	4000 "
Ispettore delle Scuole Secondarie - - - - -	2000 "
Regio Provveditore, (quando non sia l'Intendente) oltre le spese d'ufficio - - - - -	600 "
Ispettore Provinciale delle Scuole elementari, comprese le spese di viaggio - - - - -	2400 "
Rettore dell'Università di Torino - - - - -	4000 "
Rettore dell'Università di Genova - - - - -	3000 "
Riunione dei Rettori delle due Università di Sardegna -	2000 "

Torino adi 5 Febbrajo 1856.

Il Presidente del Senato del Regno
S. Alfonso